

TESTO FINALE DELLO STATUTO DI ASSIDIFER FEDERMANAGER
APPROVATO NEL CONGRESSO DI ANZIO 31-3/2.4 2023

Art. 1

COSTITUZIONE, SEDE E DURATA

È costituita con sede in Roma, Via Ravenna 14, l'Associazione Sindacale dei "Dirigenti" e delle "Figure Manageriali", in servizio e no, del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (FSI) e delle Società partecipate, nonché delle imprese operanti nel settore dei trasporti, della logistica e delle infrastrutture per la mobilità.

L'Associazione è inquadrata in FEDERMANAGER ed è denominata "ASSIDIFER-FEDERMANAGER".

L'Associazione è autonoma, apartitica, indipendente, non ha fini di lucro, promuove la cultura della legalità e della inclusione sociale ed è regolata dal presente Statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2

SCOPI

ASSIDIFER-FEDERMANAGER ha i seguenti scopi:

- a) rappresentare la categoria dei Dirigenti e delle Figure Manageriali, indicata all'articolo 1, valorizzandone lo status e tutelandone gli interessi;
- b) promuovere azioni volte a migliorare lo status dei Dirigenti e delle Figure Manageriali indicati all'articolo 1;
- c) provvedere alla tutela dei soci, rappresentandoli ed assistendoli nelle controversie individuali e collettive che dovessero insorgere in conseguenza del loro rapporto di lavoro, nonché sulle tematiche della previdenza, sicurezza sociale e assistenza sanitaria.
- d) promuovere lo studio, la formazione, la valorizzazione delle competenze e l'aggiornamento professionale degli associati, e collaborare alla soluzione di problematiche strategiche, tecniche, economiche ed organizzative delle aziende di cui fanno parte gli associati.

Art. 3

SOCI

Possono essere soci tutti i Dirigenti e le Figure Manageriali indicati all'articolo 1, Per l'ammissione, occorre presentare domanda scritta e, per coloro i quali sono in servizio, delega per la trattenuta a ruolo della quota sociale.

Ogni Socio accetta il presente Statuto ed ha in particolare i seguenti obblighi:

- a) agire nello spirito delle norme statutarie e osservare le deliberazioni degli Organi sociali.
- b) corrispondere la quota annua di iscrizione.

Art. 4

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di Socio si perde:

- a) per dimissioni, quando non siano pendenti procedimenti di espulsione. Il socio che intenda dimettersi, quando nei suoi confronti non siano pendenti procedimenti per espulsione, ne deve dare comunicazione scritta alla Segreteria Generale. Il termine di presentazione delle dimissioni è libero.
- b) per morosità, quando, previo avviso, sia infruttuosamente trascorso il terzo mese da quello entro il quale deve essere corrisposta la quota sociale; a decorrere da tale termine il socio è parimenti escluso dalla partecipazione agli Organi sociali. Il Socio moroso è riammesso in ASSIDIFER- FEDERMANAGER all'atto della sanatoria dell'intera morosità pregressa; il socio riammesso perde comunque ogni eventuale ruolo statutario ricoperto in precedenza
- c) per espulsione, pronunciata a seguito delle procedure di cui al successivo articolo

Art. 5

ESPULSIONE

È passibile di espulsione:

- a) il socio che svolga attività in contrasto con gli scopi di ASSIDIFER-FEDERMANAGER o comunque ne danneggi gli interessi e l'immagine;
- b) il Socio che commetta azioni caratterizzate da indegnità manifesta;
- c) il socio oggetto di sentenza di condanna definitiva per reati di corruzione, concussione, malversazione.

Il procedimento di espulsione può essere proposto da uno o più soci. Esso è istruito dal Collegio dei Probiviri su incarico del Segretario Generale sentita la Segreteria.

I soci sottoposti a procedimento di espulsione sono esonerati dai doveri e privati dei diritti derivanti dalla qualità di socio.

L'espulsione è deliberata dal Segretario Generale su proposta del Collegio dei Probiviri. Contro la deliberazione di espulsione è ammesso, entro novanta giorni dalla comunicazione, ricorso al Consiglio Nazionale, che decide in merito inappellabilmente

Art. 6

ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali di ASSIDIFER-FEDERMANAGER sono:

- 1) il Congresso Nazionale;
- 2) il Consiglio Nazionale;
- 3) il Presidente;
- 4) la Segreteria Generale e il Segretario Generale;
- 5) Le Rappresentanze Sindacali previste dal successivo art. 14;
- 6) il Collegio dei Sindaci;
- 7) il Collegio dei Probiviri.

Art. 7

IL CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso Nazionale è il massimo organo di ASSIDIFER-FEDERMANAGER in quanto rappresenta l'universalità dei Soci; esso fissa le linee strategiche dell'Associazione ed ha competenza esclusiva per l'approvazione, e per le eventuali modifiche, dello Statuto, salvo quanto previsto dall'art. 8, punto 2 lettere c) e d).

Il Congresso è valido quando intervengono almeno due terzi dei Delegati. Nella determinazione della maggioranza si tiene conto delle eventuali deleghe.

I Delegati al Congresso Nazionale vengono eletti da ciascuna RSA, RST, Sezione Figure Manageriali e Sezione Dirigenti di Gruppo in Pensione, almeno 30 giorni prima della data del Congresso, in ragione di uno per ogni 15 iscritti o frazione non inferiore a 10 e comunque in numero non inferiore a uno per ciascuna struttura rappresentata.

In ogni caso i delegati della Sezione Dirigenti di Gruppo in Pensione non possono superare il quaranta per cento del totale dei delegati.

Le operazioni relative alla nomina dei Delegati vengono curate dalla Commissione Elettorale che definisce le modalità di gestione operativa e dei ricorsi. Le elezioni si svolgono per votazione segreta anche con l'ausilio di sistemi informatici che garantiscano la certezza e la riservatezza dei dati.

Laddove il numero dei candidati di ciascuna RSA e/o RST risulti pari o inferiore al numero di posti disponibili per ciascuna RSA e/o RST non si procede ad elezione. In tali casi i candidati sono Delegati al Congresso Nazionale.

A votazioni effettuate la Commissione Elettorale proclama gli eletti e provvede a comunicarli alla Segreteria Generale.

Il Congresso Nazionale si svolge ogni tre anni. La convocazione, il tema e l'ordine del giorno vengono deliberati dal Consiglio Nazionale su proposta della Segreteria Generale, almeno 60 giorni prima della data di inizio del Congresso.

Per motivate necessità, il Consiglio Nazionale può deliberare, a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti, un intervallo maggiore o minore di tre anni dall'ultimo Congresso svolto.

Il Congresso potrà altresì essere convocato in seduta straordinaria dal Consiglio Nazionale, con maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, di propria iniziativa, ovvero su richiesta presentata dal Collegio dei Sindaci o dal Collegio dei Probiviri, o da un quarto dei soci. In tal caso la convocazione potrà essere effettuata con un preavviso inferiore ai 60 giorni.

Uno stesso iscritto può essere eletto Delegato in rappresentanza sia di una RSA che di una RST: in questo caso ha diritto a due voti; tutti i membri degli Organi indicati all'articolo 6 partecipano di diritto al Congresso, ma solo i Delegati hanno diritto di voto.

Ciascun Delegato può esprimere un numero massimo di tre voti compreso il suo o i suoi nel caso partecipi al Congresso in veste di delegato sia di RSA che di RST.

Le deliberazioni del Congresso Nazionale sono prese a semplice maggioranza di voti dei presenti all'atto della votazione.

Il Congresso Nazionale procede, con votazione segreta e distinta, alla elezione:

- a) del Presidente del Sindacato;
- b) dei componenti del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri;
- c) dei Consiglieri Nazionali e dei Consiglieri Nazionali onorari;
- d) del Presidente del Collegio dei Sindaci e dei Probiviri

Art. 8

IL CONSIGLIO NAZIONALE

1. Il Consiglio Nazionale è composto:

- a) dal Presidente del Sindacato, che ha il compito di presiedere e disciplinare i lavori del Consiglio Nazionale, senza diritto di voto;
- b) da 28 membri eletti dal Congresso Nazionale dei Delegati, dei quali, non meno di 16 devono essere in servizio all'atto della elezione; gli eletti durano in carica fino al Congresso successivo e sono rieleggibili.
- c) dai Coordinatori delle RSA, delle RST, dalla Sezioni Dirigenti di Gruppo in Pensione e dalla Sezione delle Figure Manageriali.
- d) dai Consiglieri Nazionali Onorari in carica, in numero massimo di cinque prescelti dal Congresso fra i soci che abbiano dato un elevato e costante contributo all'attività di ASSIDIFER- FEDERMANAGER
- e) dai Coordinatori delle Commissioni Permanenti, senza diritto di voto.
- f) dal Direttore Responsabile del giornale, senza diritto di voto;

g) dai Sindaci e dai Proviviri, senza diritto di voto.

2. Il Consiglio Nazionale, nella prima seduta, da tenersi a conclusione dei lavori del Congresso Nazionale, elegge:

il consigliere Vicepresidente che ha il compito di presiedere e disciplinare i lavori del Consiglio Nazionale in caso di assenza del Presidente del Sindacato; il Segretario Generale fra i soci in servizio, il Vicesegretario Generale e tre Segretari Generali Aggiunti, su presentazione di una lista comune, firmata da almeno 10 consiglieri nazionali, e di un programma condiviso; il Tesoriere del Sindacato.

Nella stessa seduta, od in altra immediatamente successiva, il Consiglio Nazionale nomina, su proposta del Segretario Generale, il Direttore Responsabile del Periodico dell'Associazione e i membri del Comitato di Redazione.

Il Consiglio Nazionale, inoltre, provvede ai seguenti compiti:

a) esamina ed approva i bilanci consuntivi e preventivi e le relazioni dei Sindaci e, sentito il Tesoriere, stabilisce le quote sociali;

b) in caso di dimissione di uno dei membri della Segreteria, su proposta del Segretario Generale, elegge il sostituto. In caso di dimissioni, o impedimento del Segretario Generale, il Vice Segretario ne assume temporaneamente la carica sino alla nomina del nuovo Segretario da parte del Consiglio Nazionale, entro 30 giorni.

c) in presenza di almeno 3/4 dei componenti, e con maggioranza di 3/4 dei presenti, può apportare modifiche all'articolo 14 dello Statuto, ritenute necessarie in dipendenza di avvenuti mutamenti strutturali ed organizzativi delle strutture indicate all'articolo 1.

d) in presenza di almeno 3/4 dei componenti, e con maggioranza di 3/4 dei presenti, modifica la denominazione del Sindacato in dipendenza di mutamenti strutturali o organizzativi delle strutture indicate all'articolo 1 e della Federazione di appartenenza;

e) designa i candidati a cariche esterne in rappresentanza di ASSIDIFER-FEDERMANAGER;

f) elegge i Coordinatori e i componenti delle Commissioni permanenti;

g) decide la costituzione di gruppi di lavoro su materie specifiche.

g) Il Consiglio Nazionale adotta un regolamento per la disciplina delle procedure elettorali e l'attuazione dello Statuto

3. Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno 4 volte all'anno su convocazione del Segretario Generale, e anche su richiesta motivata di almeno un quarto dei Consiglieri Nazionali. Le riunioni possono essere in presenza e/o da remoto con l'ausilio di sistemi informatici.

Le riunioni sono valide quando intervengono almeno la metà dei componenti il Consiglio Nazionale. Le deliberazioni sono prese a semplice maggioranza di voti.

Delle riunioni deve essere redatto apposito verbale.

Alle riunioni possono partecipare anche i membri delle RSA/RST, senza diritto di voto

Art. 9

IL PRESIDENTE DEL SINDACATO E L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il Presidente è eletto dal Congresso fra i soci non in servizio, con votazione a scrutinio segreto, dura in carica fino al successivo Congresso ed è rieleggibile nella carica al massimo una seconda volta consecutiva.

Il Presidente:

- a) partecipa alle riunioni della Segreteria Generale;
- b) presiede e disciplina i lavori del Consiglio Nazionale; in caso di sua assenza è sostituito dal Vicepresidente

Al termine del/dei mandati il Presidente assume la carica di Presidente Emerito.

Il Presidente, i Presidenti Emeriti e i Consiglieri Nazionali Onorari costituiscono l'Ufficio di Presidenza con compiti di supporto alla Segreteria Generale su temi di particolare rilevanza strategica.

L'Ufficio di Presidenza è convocato e presieduto dal Presidente.

Alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza partecipa il Segretario Generale.

Art. 10

LA SEGRETERIA GENERALE

1. La Segreteria Generale è composta:

- dal Segretario Generale che deve essere in servizio;
- da un Vicesegretario Generale
- da tre Segretari Generali Aggiunti;
- dai coordinatori delle RSA;
- dal Coordinatore della Sezione Nazionale Dirigenti di Gruppo in Pensione
- dal Coordinatore della Sezione Figure Manageriali

2. La Segreteria Generale provvede:

- a) all'esecuzione di tutte le disposizioni statutarie e dei deliberati del Congresso e del Consiglio Nazionale;
- b) a adottare le iniziative necessarie per il perseguimento degli scopi sociali;
- c) ad aggiornare l'archivio degli iscritti di ciascuna rappresentanza sindacale indicata all'art. 14 (RSA, RST, Sezioni Figure Manageriali, e Sezione Dirigenti di Gruppo in Pensione) e di presentare, ad ogni approvazione di bilancio, un prospetto numerico contenente, per ciascuna di esse, il numero degli iscritti;
- d) a nominare al suo interno un Segretario Aggiunto delegato a promuovere le attività delle RST sul territorio.

3. La Segreteria Generale presenta al Consiglio Nazionale i bilanci preventivi e consuntivi e propone allo stesso Consiglio Nazionale la nomina del Direttore Responsabile del giornale e del Tesoriere.

4. Il Segretario Generale rappresenta ASSIDIFER- FEDERMANAGER, ha la firma sociale, presiede la Segreteria Generale, assicura che sia data esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Nazionale e riveste il ruolo di Responsabile Editoriale del Periodico della associazione sindacale.

In Segretario Generale resta in carica fino al successivo Congresso, salvo dimissioni o revoca del mandato in qualsiasi momento da parte del Consiglio Nazionale; in caso di impedimento anche temporaneo viene sostituito dal Vicesegretario Generale.

Art. 11

IL COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei Sindaci è composto dal suo Presidente, da due membri effettivi, più due supplenti.

I componenti del Collegio dei Sindaci restano in carica fino al successivo Congresso, ma possono essere revocati, per gravi e comprovate ragioni, da un Congresso Nazionale straordinario, su proposta del Consiglio Nazionale. L'appartenenza al Collegio dei Sindaci è incompatibile con le altre cariche o funzioni regolate dal presente Statuto.

Il Collegio dei Sindaci controlla l'attività amministrativa di ASSIDIFER-FEDERMANAGER, accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio con le risultanze delle scritture contabili.

I Sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, sia sulla consistenza di cassa, sia sull'esistenza di eventuali valori sociali, sia sulle attività comportanti spese a carico della Associazione.

Il Collegio dei Sindaci deve riunirsi almeno ogni quadrimestre. Delle riunioni deve essere redatto processo verbale.

Le deliberazioni del Collegio dei Sindaci devono essere prese a maggioranza assoluta. Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I Sindaci partecipano al Congresso Nazionale e al Consiglio Nazionale.

Qualsiasi Socio può presentare al Collegio dei Sindaci denuncia scritta sui fatti che ritiene censurabili. Il Collegio deve riferire in ordine alla denuncia nella relazione annuale al Consiglio Nazionale.

Se la denuncia è presentata da almeno un decimo dei Soci iscritti, il Collegio dei Sindaci deve riferire in merito in occasione del primo Consiglio Nazionale utile.

Art. 12

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto dal suo Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri stabilisce la convocazione del Collegio ogni volta che lo ritenga necessario e, comunque, almeno due volte all'anno.

I Probiviri restano in carica fino al successivo Congresso, ma possono essere revocati, per gravi e comprovate ragioni, dal Congresso Nazionale in seduta straordinaria, su proposta del Consiglio Nazionale. L'appartenenza al Collegio dei Probiviri è incompatibile con le altre cariche o funzioni regolate dal presente Statuto.

Al Collegio dei Probiviri, è demandata la risoluzione di ogni controversia insorta tra gli Organi Sociali, tra Socio e Socio e tra Socio e Organi Sociali, nonché i compiti che il Consiglio Nazionale riterrà opportuno affidargli.

Restano escluse dalla competenza del Collegio dei Probiviri le controversie insorte durante lo svolgimento del Congresso Nazionale, le quali sono demandate al Congresso medesimo.

I Probiviri partecipano al Congresso Nazionale e al Consiglio Nazionale.

Delle riunioni deve essere redatto processo verbale.

Art. 13

LE COMMISSIONI PERMANENTI

Sono costituite le seguenti Le Commissioni Permanenti, quali organismi tecnici e di consultazione del Consiglio Nazionale e della Segreteria, con i compiti di seguito indicati:

Ogni Commissione è composta da un Coordinatore e da due membri eletti, tra i Soci, dal Consiglio Nazionale.

a) Commissione previdenza e assistenza: presidia le materie connesse alla previdenza sociale e al welfare.

b) Commissione sindacale: collabora con la Segreteria Generale nel confronto con la parte datoriale relativamente agli accordi integrativi al CCNL applicabile alla dirigenza del Gruppo FS e delle altre realtà indicate all'articolo 1, in generale, sulle tematiche afferenti al rapporto di lavoro dei Dirigenti in servizio.

c) Commissione elettorale: provvede, su incarico del Consiglio Nazionale e sulla base degli indirizzi dello stesso, con a gestire le procedure elettorali previste dal presente Statuto.

d) Commissione Statuto e regolamenti: predispone le modifiche Statutarie da proporre in occasione del Congresso e i regolamenti necessari e nei casi previsti nei punti c) e d) del precedente art.8.

Il Consiglio Nazionale, per coadiuvare la Segreteria Generale, può costituire altre Commissioni su temi specifici.

I Coordinatori delle Commissioni Permanenti partecipano al Consiglio Nazionale senza diritto di voto.

Art. 14

RAPPRESENTANZE E SEZIONI SINDACALI

Le Rappresentanze Sindacali di Assidifer sono le seguenti:

- Le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA);
- Le Rappresentanze Sindacali Territoriali di Gruppo (RST);
- La Sezione “Figure Manageriali di Gruppo”
- La Sezione Sindacale Nazionale Dirigenti di Gruppo in pensione

Di seguito vengono sintetizzate le modalità di costituzione ed i compiti affidati.

1) Le Rappresentanze Sindacali Aziendali

1.a) Le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) sono costituite in ciascuna delle Società del Gruppo FSI mediante elezione fra i propri iscritti.

1.b) ciascuna RSA nomina al proprio interno un Coordinatore il quale provvede:

- a informare i soci dell’attività svolta dal Assidifer e da FEDERMANAGER;
- a indire periodicamente delle Assemblee di RSA per una valutazione congiunta delle problematiche aziendali;
- a promuovere gli incontri con i vertici aziendali della Società di appartenenza.

2) Le Rappresentanze Sindacali Territoriali di Gruppo

2.a) Una Rappresentanza Sindacale Territoriale (RST) è costituita, fra dirigenti in servizio, non in servizio e figure manageriali del Gruppo FSI, ognuna delle seguenti Regione o aggregazione tra Regioni:

- Piemonte e Val d’Aosta
- Lombardia
- Trentino - Alto Adige e Verona (territorio ex Compartimentale)
- Veneto
- Friuli - Venezia Giulia
- Liguria
- Emilia-Romagna
- Toscana
- Marche - Umbria - Abruzzo
- Lazio
- Campania
- Puglia - Basilicata - Molise
- Calabria
- Sicilia

- Sardegna

2.b) le elezioni delle RST vengono gestite dalla Commissione Elettorale di cui al precedente articolo 13 e debbono essere di preferenza svolte in modo coordinato;

2.c) partecipano all'elezione dei componenti di ciascuna RST tutti gli iscritti in servizio, e non in servizio, con sede di lavoro o residenza nella Regione o aggregazione tra Regioni di riferimento

2.d) la RST, composta dal Coordinatore (iscritto che ha riportato il maggior numero di voti) ed a seguire dai candidati in ordine decrescente di voti ottenuti. Il numero di componenti la RST è proporzionale al numero degli iscritti. Il numero minimo è comunque di due componenti.

2.e) I compiti del Coordinatore della RST sono i seguenti:

- rappresenta l'ASSIDIFER nel territorio;
- cura i rapporti con le sezioni territoriali di FEDERMANAGER e CIDA;
- promuove la partecipazione dei soci ASSIDIFER agli organismi territoriali di FEDERMANAGER;
- favorisce la trasversalità e lo scambio di informazioni fra i soci appartenenti alle diverse società del Gruppo FSI sul territorio di competenza
- promuove l'adesione al sindacato sul territorio di competenza
- coordina le attività organizzative e statutarie per il territorio di competenza
- promuove riunioni periodiche degli iscritti in servizio e non in servizio.

2. f) la sede della RST è fissata dove ha sede il suo Coordinatore.

3). La Sezione "Figure Manageriali di Gruppo"

3.a) la Sezione Figure Manageriali di Gruppo è composta dagli iscritti in servizio e non, che, pur non avendo riconosciuta la qualifica dirigenziale, svolgono, o hanno svolto, funzioni di elevata responsabilità nell'ambito dell'organizzazione aziendale del Gruppo FSI; la Sezione ha sede in Roma.

3.b) possono iscriversi a tale Sezione anche i quadri che abbiano rivestito la qualifica di Dirigente nel Gruppo FSI;

3.c) La Sezione Figure Manageriali di Gruppo elegge nel proprio interno un Coordinatore, che fa parte di diritto al Consiglio Nazionale e alla Segreteria Nazionale.

4) La Sezione sindacale nazionale Dirigenti di Gruppo in Pensione

4.a) fanno parte della Sezione anche i dirigenti inoccupati. La Sezione Nazionale Dirigenti di Gruppo in Pensione ha sede in Roma;

4.b) La Sezione Nazionale Dirigenti di Gruppo in Pensione elegge il suo Coordinatore in linea con le modalità fissate dalla Commissione elettorale;

4.c) La quota annuale di iscrizione alla Sezione sindacale nazionale Dirigenti di Gruppo in Pensione è stabilita dal Consiglio Nazionale, sentito il Tesoriere e il Comitato Sezionale, costituito presso la stessa Sezione.

I Coordinatori delle RSA, delle RST, della Sezione Dirigenti di Gruppo in Pensione e della Sezione Figure Manageriali, sono eletti dai rispettivi soci iscritti e durano in carica tre anni.

Per le RSA valgono le norme FEDERMANAGER

Per le RST valgono le norme FEDERMANAGER ove non diversamente stabilito dal presente Statuto.

Art. 15

CONSULTAZIONI E REFERENDUM TRA I SOCI

1. Consultazione dei Soci

I soci possono essere consultati, anche settorialmente per territorio, Società o Sezione, su argomenti specifici.

Le consultazioni sono promosse con delibera del Consiglio Nazionale, assunta a maggioranza semplice dei presenti, su iniziativa diretta del Consiglio o su richiesta delle RSA, delle RST, della Sezione Figure Manageriali e della Sezione Dirigenti di Gruppo in Pensione.

Le modalità di sviluppo della consultazione vengono stabilite nella stessa delibera assunta dal Consiglio Nazionale

2. Referendum

I soci devono essere consultati mediante Referendum, secondo quanto previsto dal successivo articolo 20, sullo scioglimento di ASSIDIFER-FEDERMANAGER.

Il Referendum viene effettuato a votazione segreta anche con l'ausilio di sistemi informatici che garantiscano la certezza e la riservatezza dei dati. In questo caso, all'atto dell'indizione del referendum, il Consiglio Nazionale nomina una Commissione per sovrintendere alla intera operazione referendaria.

I risultati dello scrutinio effettuato dalla Commissione vengono comunicati alla Segreteria Generale entro cinque giorni dalla conclusione del Referendum.

La Segreteria Generale proclama, entro il termine massimo di dieci giorni dalla ricezione dei risultati, i risultati definitivi su base nazionale.

Ogni contestazione in materia di Referendum, da notificarsi nel termine di cinque giorni dalla proclamazione dei risultati, è demandata al Collegio dei Probiviri che si pronunzia nel termine dei cinque giorni successivi.

Avverso la determinazione del Collegio dei Probiviri il socio può fare ricorso al Consiglio Nazionale che delibera il proprio insindacabile parere nella prima seduta utile.

Ove la Segreteria, trascorso il termine di dieci giorni, non abbia proceduto, per qualsiasi motivo, alla proclamazione dell'esito definitivo del Referendum su base nazionale, il Collegio dei Probiviri si sostituirà alla stessa, provvedendo alla proclamazione dei risultati del Referendum entro il termine di cinque giorni.

Art 16

ELEZIONE ALLE CARICHE SOCIALI - DECADENZA – DIMISSIONI - INCOMPATIBILITA' – SOSTITUZIONI – INELEGGIBILITA'

1. Elezione alle cariche sociali

In tutte le elezioni vengono eletti i candidati che hanno ottenuto la maggioranza dei voti espressi; a parità di voti è eletto il candidato più anziano d'età.

2. Decadenza

Tutti i membri degli Organi Sociali decadono dalle loro cariche:

- a) quando abbiano perduto la qualità di Socio;
- b) all'apertura del Congresso Nazionale, in seduta ordinaria, esclusi i Coordinatori delle RSA/RST, il Segretario della Sezione Dirigenti di Gruppo in Pensione, il Coordinatore della Sezione Figure Manageriali ed i Consiglieri Onorari;
- c) se non intervengono alle riunioni degli Organi di cui fanno parte per tre volte consecutive senza giustificazione. La decadenza è deliberata dal Consiglio Nazionale.

3. Durata massima delle cariche

Il Presidente del Sindacato, il Segretario Generale, il Presidente dei Collegi dei Probiviri, e il Presidente del Collegio dei Sindaci, sono eleggibili nella carica al massimo una seconda volta consecutiva.

4. Incompatibilità

La carica di membro di Segreteria non è compatibile con quella di Presidente del Consiglio Nazionale.

5. Dimissioni e sostituzioni

Tutte le posizioni vacanti, anche in caso di dimissioni, nelle diverse cariche sociali vengono coperte dai Soci che seguono nella graduatoria dei voti riportati nelle singole elezioni.

Art. 17

AMMINISTRAZIONE

I fondi sociali di Assidifer sono formati dalle quote annuali versate dai soci e da eventuali contribuzioni straordinarie.

La responsabilità della gestione finanziaria di Assidifer è propria del Segretario Generale con il supporto del Tesoriere che risponde della conservazione dei fondi e della tenuta della contabilità.

Per particolari esigenze di carattere operativo, in sede di approvazione del bilancio preventivo, può essere previsto uno stanziamento specifico per le RSA/RST. In tale caso, al relativo Coordinatore è attribuita capacità di spesa nei limiti fissati dal bilancio.

I Delegati al Congresso ed i membri del Consiglio Nazionale che, per ragioni del loro mandato o di incarichi a loro affidati, sopportino spese o vengano privati o che comunque

vedano diminuita la propria retribuzione, hanno titolo al rimborso da parte di ASSIDIFER-FEDERMANAGER.

Le spese sono ordinate dal Segretario Generale o, per esso, su delega, dai membri di segreteria.

Le operazioni di straordinaria amministrazione, con riferimento ad acquisto e vendita di strumenti finanziari, assicurativi, previdenziali e alla fruizione di strumenti e servizi offerti dalla banca, devono essere autorizzati dal Consiglio Nazionale.

Art. 18

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Tesoriere compila, entro il 30 novembre di ciascun anno, il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Il Tesoriere compila inoltre, entro il 31 marzo di ciascun anno, il rendiconto dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il rendiconto dell'esercizio, corredato da specifica relazione illustrativa, e munito del visto di controllo del Collegio dei Sindaci, nonché il bilancio preventivo sono sottoposti all'esame della Segreteria Generale ed alla successiva approvazione del Consiglio Nazionale.

Art. 19

ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE

La Segreteria Generale cura la pubblicazione di un periodico di proprietà di ASSIDIFER-FEDERMANAGER, intestato al Segretario Generale in carica, ispirato alle finalità dell'Associazione ed alle linee direttive fissate dal Congresso Nazionale.

La Segreteria Generale cura altresì la pubblicazione e l'aggiornamento dei canali digitali dell'Associazione.

Il Consiglio Nazionale nomina i membri del Comitato di Redazione del periodico che cooperano nell'impostazione della pubblicazione.

Il Tesoriere di ASSIDIFER-FEDERMANAGER è anche Tesoriere del periodico e dei canali digitali di Assidifer.

Art. 20

SCIoglimento DEL SINDACATO

Lo scioglimento di ASSIDIFER-FEDERMANAGER, che può essere proposto dal Consiglio Nazionale con una maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti, è deciso in base a Referendum fra i Soci con maggioranza semplice degli aventi diritto.

In caso di scioglimento di Assidifer, il Consiglio Nazionale nomina tre liquidatori le cui attribuzioni sono quelle stabilite dalle norme civili vigenti.

Il Consiglio Nazionale stabilisce la destinazione del patrimonio sociale.

Art. 21

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE

ASSIDIFER-FEDERMANAGER mantiene tutti i rapporti attivi e passivi che facevano capo ad ASSIDIFER-FNDAI, già SINDIFER, compresi gli accordi e i contratti collettivi stipulati con le Società del Gruppo FS Italiane, nonché gli accordi con altri Organismi ed Associazioni.